

ALLEGATO 1

Avviso pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di pubblicazioni o prodotti multimediali che riguardino la storia delle associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore o società cooperative del Friuli Venezia Giulia che hanno tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali, in occasione del cinquantesimo anniversario, del centenario o degli anniversari decennali successivi al centenario dalla loro fondazione, ai sensi dell'articolo 6, commi 73-78, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024)

CAPO I FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 finalità e oggetto

Art. 2 definizioni

Art. 3 dotazione finanziaria

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 beneficiari e requisiti di ammissibilità

CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE NON AMMISSIBILI E LIMITI DEL CONTRIBUTO

Art. 5 progetti

Art. 6 spese ammissibili

Art. 7 spese non ammissibili

Art. 8 limiti del contributo

CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione

Art. 10 presentazione della domanda e termini

Art. 11 inammissibilità delle domande

CAPO V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 12 procedimento valutativo e istruttoria, elaborazione della graduatoria. Termini del procedimento

CAPO VI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI; RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO, REVOCA

Art. 13 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

Art. 14 rideterminazione e revoca del contributo

Art. 15 variazioni del progetto

CAPO VII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 16 obblighi del beneficiario

Art. 17 ispezioni e controlli

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 18 norma transitoria

Art. 19 disposizioni finali

Art. 20 aiuti di Stato

Art. 21 norma di rinvio

CAPO I FINALITÀ E RISORSE

art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente Avviso pubblico, in attuazione dell'articolo 6, commi 73-78, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), di seguito legge, disciplina il procedimento contributivo valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per la concessione di contributi per la realizzazione di pubblicazioni o prodotti multimediali che riguardino la storia delle associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore o società cooperative del Friuli Venezia Giulia che hanno tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali, in occasione del cinquantesimo anniversario, del centenario o degli anniversari decennali successivi al centenario dalla loro fondazione.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:

a) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le spese e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente avviso pubblico;

b) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

art. 3 dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie disponibili per i contributi di cui al presente Avviso, ammontano complessivamente ad euro 100.000,00= per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, ai sensi dell'articolo 6, comma 78, della legge..

2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 6, comma 76, della legge, ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

3. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

art. 4 beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso le associazioni, le fondazioni, gli enti del Terzo settore e le società cooperative del Friuli Venezia Giulia che hanno tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali .

2. Nell'anno in cui viene richiesto il contributo deve ricorrere il cinquantesimo anniversario, il centenario o un anniversario decennale successivo al centenario, dalla fondazione dei soggetti di cui al comma 1.

CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE NON AMMISSIBILI E LIMITI DEL CONTRIBUTO

art. 5 progetti

1. Sono finanziabili i progetti consistenti nella realizzazione di pubblicazioni o prodotti multimediali che riguardino la storia dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1.

art. 6 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) spese di personale: retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di finanziamento, ad esempio, personale amministrativo, tecnico, organizzativo, direzionale, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario. Spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario relative al personale di cui sopra, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale, e rimborsate dal soggetto beneficiario, ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario a favore del personale, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo;

b) spese di produzione: in particolare, spese per compensi e ospitalità a soggetti diversi dal personale di cui alla lettera a) quali spese per compensi per prestazioni fornite occasionalmente da relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali e assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio relative agli ospiti e ai soggetti diversi dal personale, rimborsate dal soggetto beneficiario, ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario. Spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico, scientifico e librario; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di opere, di strumenti, e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per premi per concorsi; spese per corone commemorative; spese per migliorare l'accesso del pubblico alle iniziative finanziate, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie. Nella misura massima del 5 per cento dell'importo del finanziamento, spese di rappresentanza costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering, allestimenti ornamentali;

c) spese di pubblicazione, pubblicità e promozione: spese per la realizzazione grafica, la stampa e la digitalizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni; spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione;

d) spese per la gestione di spazi: canoni di locazione di spazi per le attività divulgative e artistiche previste dal progetto finanziato, spese di assicurazione, per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia di spazi utilizzati per la realizzazione delle iniziative finanziate;

e) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi

operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo del contributo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo del finanziamento.

4. Sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge.

5. Le spese, per essere ammissibili, rispettano i seguenti principi generali:

a) sono chiaramente relative e riferibili agli interventi finanziati;

b) sono generate durante il periodo della loro realizzazione, sono chiaramente riferibili a tale periodo;

c) sono pagate entro il termine di presentazione della rendicontazione;

d) sono intestate e pagate dal soggetto beneficiario del contributo.

6. Sono ammissibili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.

art. 7 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

g) spese per oneri finanziari;

h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi.

art. 8 limiti del contributo

1. L'importo del contributo straordinario non può superare il fabbisogno di finanziamento ed è pari al 100 per cento del fabbisogno medesimo indicato nella domanda.

2. Il contributo straordinario massimo erogabile per ogni progetto è pari a euro 5.000,00=.

CAPO IV MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo e i relativi allegati sono redatti, a pena di inammissibilità, su appositi modelli approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, scaricabili dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. Costituiscono parte integrante della domanda:

- a) la relazione illustrativa del progetto;
- b) il preventivo di spesa analitico;
- c) le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
- d) l'attestazione di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, e le ulteriori dichiarazioni ed impegni di cui alla modulistica prevista dal comma 1.

art. 10 presentazione della domanda e termini

- 1.** La domanda di contributo, con i relativi allegati, è inviata, a pena d'inammissibilità e salvo quanto previsto dall'articolo 18, dal 1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it.
- 2.** La domanda è presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero può essere compilata e sottoscritta anche da soggetto munito di idonea procura da parte del richiedente. In caso di firma autografa, tanto della domanda, tanto della procura, va trasmessa anche copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore
- 3.** L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 1.
- 4.** Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i richiedenti, ovvero beneficiari, avvengono obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC). Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui all'articolo 11. La documentazione richiesta deve essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

art. 11 inammissibilità delle domande

- 1.** La domanda è inammissibile nei casi in cui:
 - a) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;
 - b) sia presentata in assenza del requisito di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2;
 - c) sia presentata con modalità diverse da quelle previste dagli articoli 9 e 10.

CAPO V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

art. 12 procedimento valutativo e istruttoria, elaborazione della graduatoria. Termini del procedimento

- 1.** I contributi sono concessi previa procedimento contributivo valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.
- 2.** Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle iniziative presentate a valere sulle tipologie di finanziamento di cui all'articolo 5, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi delle iniziative stesse.
- 3.** Conclusa la fase valutativa, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 9 il Direttore del Servizio concede l'incentivo, che può essere erogato in un'unica soluzione e in via anticipata, su espressa richiesta del beneficiario.

4. L'intervento proposto può essere avviato dall'1 gennaio dell'anno di concessione del contributo e comunque deve avere inizio entro novanta giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario del decreto di concessione.

CAPO VI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI; RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO, REVOCA

Art. 13 - rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. Entro i termini indicati nel decreto di concessione del contributo, i soggetti beneficiari concludono l'iniziativa e presentano al Servizio la rendicontazione delle spese sostenute, redatta secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore del Servizio, disponibili sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario ovvero anche da soggetto munito di idonea procura da parte del richiedente, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000. In caso di firma autografa, tanto della rendicontazione, tanto della procura, va trasmessa anche copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

3. Sono consentite richieste di proroga dei termini di cui al comma 1, a condizione che le stesse siano motivate e presentate prima della scadenza dei relativi termini. Il Servizio, esaminata l'istanza ed accolta eventualmente la motivazione, concede la proroga fissando i nuovi termini del procedimento.

Art. 14 - rideterminazione e revoca del contributo

1. Qualora, in sede di rendicontazione l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa risulti inferiore all'ammontare della spesa ammessa, il contributo viene corrispondentemente rideterminato purché l'intervento realizzato risulti sostanzialmente equivalente rispetto all'intervento proposto.

2. Il contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto al medesimo derivante:

- a) dalla rinuncia del beneficiario;
- b) dal mancato rispetto dei termini del procedimento, eventualmente prorogati;
- c) accertamento in sede di rendicontazione, che l'intervento realizzato è sostanzialmente diverso da quello proposto con la domanda di contributo;
- d) dalla mancata realizzazione dell'intervento, ovvero della sua realizzazione con variazioni da ritenersi sostanziali rispetto all'intervento proposto in fase di domanda.

3. Il Servizio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del contributo, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 214/1990.

4. A seguito della revoca, i contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 12, comma 3, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 15 variazioni del progetto

1. Le variazioni del progetto devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio.
2. Non sono ammissibili le variazioni sostanziali del progetto.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 16 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:

- a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo;
- b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale;
- c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
- d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
- e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 13;
- f) comunicare eventuali variazioni, ai sensi dell'articolo 15;
- g) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 17;
- h) dimostrare in sede di rendicontazione l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperta dal contributo concesso;
- i) apporre il logo della Regione e il marchio collettivo "IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
- j) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
- k) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario;
- l) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;
- m) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
- n) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Art. 17 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dall'Avviso, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 18 disposizione transitoria

1. Al sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 75, della legge, per il solo anno 2024, in sede di prima applicazione la domanda di cui all'articolo 10, comma 1, è presentata a partire dall'1 marzo 2024.

Art. 19 disposizioni finali

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

Art. 20 aiuti di Stato

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), con riferimento alle attività nel settore culturale, gli incentivi di cui al presente avviso pubblico non sono configurabili, ai sensi della normativa europea, come aiuti di Stato, in quanto destinati a sostenere interventi che, per la loro natura intrinseca: a) sono al di fuori delle dinamiche tipiche di mercato; b) sono rivolti principalmente ad un pubblico locale e nazionale; c) sono inidonei ad attrarre pubblico internazionale e a competere con analoghi eventi o manifestazioni provenienti da altri paesi europei; d) non sono tali da incidere, in ragione dell'unicità e del carattere prettamente locale degli eventi artistici proposti al pubblico, sugli scambi tra Stati membri.

Art. 21 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.